



provincia di lecce

**regolamento
DEGLI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

**Approvato con deliberazione consiliare n.17 del
18.02.1998 di cui il co.re.c.o. ha preso atto in data
26.02.1998 - provv. N.439.**

TITOLO I

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina gli istituti di partecipazione di cui al Titolo IV dello Statuto della Provincia di Lecce.

ART. 2

FINALITA'

1. Ai sensi del 2° comma dell'art.43 dello Statuto, è istituito presso la Provincia il Registro delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nella Provincia.

ART. 3

REQUISITI

1. Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nel Registro purchè non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle leggi.

ART. 4

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere indirizzata al Presidente della Provincia, redatta in carta semplice sulla base di un modulo tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta con firma autenticata del legale rappresentante.

2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo ovvero, ove esista, lo Statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.

ART. 5

ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. L'iscrizione al registro è disposta, con determinazione dirigenziale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

3. La domanda può essere respinta per l'inesistenza dei requisiti di cui all'art.2, con provvedimento motivato del Dirigente, il quale, per il venir meno dei requisiti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo art.6, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dal Registro.

4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Puglia, nonchè quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

5. Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene comunicato al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.

6. L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.

ART. 6

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

1. Periodicamente e comunque ogni due anni, l'Amministrazione può disporre, dandone comunicazione a tutte le Associazioni iscritte, l'aggiornamento del Registro ovvero richiedere l'aggiornamento o ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui all'art.4.

2. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.

3. La vigilanza sul registro è esercitata dalla Commissione Consiliare competente in materia di Statuto e regolamenti.

ART. 7

FORME DI PUBBLICITA'

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle Associazioni dell'avvenuta iscrizione del Registro, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità con avviso all'Albo Pretorio, con l'affissione di apposito manifesto, con comunicazione alla stampa, alle radio e televisioni.

ART. 8

SEGRETERIA

1. Il Settore "Comunicazione istituzionale" cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

TITOLO II

CONSULTE PROVINCIALI

ART. 9

CONSULTE PROVINCIALI

1. La Provincia, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, costituisce le seguenti Consulte a carattere permanente:

- Consulta ambientale, per i problemi legati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente in ogni suo aspetto;
- Consulta per la tutela sociale e promozione umana, che si interessa dei diritti e dei bisogni delle persone, con particolare riguardo ai problemi dei giovani, degli anziani, dei portatori di handicap, dei tossicodipendenti, degli svantaggiati e degli emarginati, della devianza minorile e della criminalità, con particolare attenzione alle forme specifiche che questa va assumendo nel Salento;
- Consulta per l'immigrazione, che si interessa dei diritti e dei bisogni degli immigrati;
- Consulta dell'economia e del lavoro, per la cura degli aspetti relativi allo sviluppo economico, all'attuazione del diritto al lavoro ed alla sua tutela;

Consulta per la cultura, sport, tempo libero e turismo, che si interessa della promozione e diffusione della cultura, delle attività sportive e tempo libero, nonché dello sviluppo turistico e del territorio;

Consulta per le pari opportunità, con il compito di garantire i diritti della donna e la pari opportunità nel lavoro, nella società e nelle istituzioni.

2. Quando l'azione amministrativa interessa il campo concreto delle attività professionali, o il campo della esperienza scientifica, la Provincia si avvale dei contributi di idee che gli Ordini e Collegi Professionali, forniscono su temi specifici e programmatici attraverso apposita Consulta Tecnica. Tale partecipazione della libera associazione è realizzata mediante l'offerta libera e spontanea e può, altresì, essere domandata dall'Amministrazione (dal Presidente, dalla Giunta, dal Consiglio, dalle Commissioni).

ART. 10

COMPOSIZIONE

1. Le consulte sono presiedute da membri della Giunta Provinciale e sono formate da 5 rappresentanti di cui due espressione delle minoranze nominati dal Consiglio Provinciale e da 15 rappresentanti designati dalle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito Registro Provinciale.
2. I membri elettivi che non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal Consiglio Provinciale che provvederà alla loro sostituzione nella stessa seduta in cui viene dichiarata la decadenza.

ART. 11

ORGANI DELLE CONSULTE

1. L'Organo fondamentale è l'Assemblea che ha funzione deliberante ed elegge nel suo seno, nella adunanza da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno, un Presidente e il Vice Presidente. Svolge le funzioni di Segretario un Funzionario all'uopo incaricato dal Dirigente del Settore di competenza.

Art. 12

DURATA

1. La durata della consulta coincide con quella del Consiglio Provinciale. In regime di prorogatio continua la propria attività sino al rinnovo degli organi elettivi.

ART. 13

POTERI DELLE CONSULTE

1. Le consulte provinciali di cui al comma 1 dell'articolo precedente, nelle materie di rispettiva competenza, possono:

- esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti della Provincia;
- esprimere proposte agli organi dell'Amministrazione Provinciale per l'adozione di atti;
- esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni provinciali;
- chiedere che dirigenti e funzionari dell'Amministrazione Provinciale vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

ART. 14

COMPETENZE

1. Il parere delle consulte previsto nel presente regolamento è obbligatorio nelle seguenti materie:

- Bilancio di previsione e pluriennale;
- Programma opere pubbliche;
- Piano territoriale di coordinamento;
- Piano di sviluppo turistico;
- Regolamento e programma di intervento a favore delle pari opportunità.

ART. 15

COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la Consulta in tutti i rapporti esterni, assegna ai componenti specifici incarichi in relazione alla attribuzione dell'Organismo, presiede la Consulta e la convoca.

ART. 16

CONVOCAZIONE

1. Le consulte sono convocate a mezzo di avviso scritto da recapitare nel domicilio dei componenti con almeno 5 giorni di preavviso.
2. I componenti che non risiedono nel territorio della Provincia possono designare un loro domiciliatario residente in un Comune della Provincia, comunicando per iscritto al Segretario Generale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere recapitati gli avvisi di convocazione.
3. Copia dell'avviso di convocazione è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia.

ART. 17

CONTENUTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare;
 - il giorno, l'ora e la sede dell'adunanza;
 - la qualificazione di 1^a o di 2^a convocazione.

ART. 18

VALIDITA' DELLA SEDUTA

1. Le sedute sono valide se in 1^a convocazione intervengono la metà dei componenti assegnati; in seconda convocazione se interviene 1/3 dei componenti assegnati.

ART. 19

DELIBERAZIONI DELLE CONSULTE

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il verbale delle deliberazioni è steso dal Segretario ed è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.
3. Le deliberazioni contenenti pareri sono rimesse agli Organi della Provincia entro 20 giorni dalla richiesta; in mancanza l'Organo procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

TITOLO III

REFERENDUM CONSULTIVO

CAPO I

ART. 20

MATERIA

1. Il Referendum consultivo può essere indetto su qualunque argomento rientrante nelle funzioni amministrative della Provincia, al fine di ottenere indicazioni popolari sulla eventuale e possibile scelta tra più opzioni deliberative all'argomento medesimo.
2. Non sono ammessi al referendum le seguenti materie:
 - bilanci, consuntivi e finanza locale;
 - imposte, tasse e tariffe;
 - atti di esecuzione di norme legislative o regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari;
 - provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - stato giuridico e trattamento economico del personale della Provincia;
 - statuto e regolamenti interni sul funzionamento degli organi;
 - pareri o altri atti richiesti da disposizioni di legge.

ART. 21

INIZIATIVA

1. L'iniziativa ai sensi dell'art.52 dello Statuto è attribuita a:
 - al Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - a 20 Consigli Comunali o di numero inferiore purchè in quest'ultimo caso i Consigli Comunali rappresentino almeno 130.000 abitanti;
 - a 15.000 cittadini elettori della Provincia.

ART. 22

FORMULAZIONE DEL QUESITO

1. Oggetto del quesito referendario deve essere la proposta di adottare, modificare o revocare una specifica decisione amministrativa al fine di mutare la situazione vigente.
2. Il quesito inerente il Referendum deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, tale da non ingenerare nei votanti dubbi nell'espressione del voto.

3. La formulazione del quesito deve altresì essere articolata in modo da non condizionare o indirizzare l'espressione del voto.

CAPO II

REFERENDUM DELIBERATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 23

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi a partecipare al Referendum consultivo tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia.
2. Il periodo di iscrizione si intende maturato, per i votanti alla data di svolgimento del Referendum.

ART. 24

MODALITA' DI PROMOZIONE

1. Il Referendum consultivo di cui all'art.52 dello Statuto, potrà svolgersi nell'anno in corso, nel periodo tra il 1° Maggio ed il 15 Giugno, qualora il provvedimento del Consiglio Provinciale venga approvato entro il mese di febbraio. L'approvazione del provvedimento oltre tale data comporterà lo svolgimento del Referendum stesso nell'anno successivo, sempre nel suddetto periodo.
2. Copia della deliberazione con la quale il Consiglio Provinciale ha promosso il Referendum deve essere trasmessa al Presidente della Provincia alla Commissione per il Referendum per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Il Consiglio Provinciale non può deliberare la promozione di referendum nel periodo intercorrente fra il 1 marzo dell'anno precedente quello in cui è previsto il suo ordinario scioglimento e la data dello scioglimento stesso.

ART. 25

POSSIBILITA' DI REVOCA

1. Il Referendum di cui all'art.52 dello Statuto non si svolge qualora il Consiglio Provinciale ne deliberi la revoca a maggioranza assoluta dei componenti entro il mese di Febbraio dell'anno in cui ne è previsto lo svolgimento.

CAPO III

REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

ART. 26

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

1. I cittadini che intendono presentare proposta di referendum, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art.21 del presente Regolamento, si costituiscono, in numero non inferiore a undici e non superiore a diciannove, in Comitato Promotore, nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza.
2. Il Comitato promotore previa sottoscrizione da parte di tutti i componenti, debitamente autenticata, inoltra apposita richiesta al Presidente della Provincia contenente il quesito da sottoporre alla consultazione popolare.
3. La proposta deve essere presentata al protocollo dell'Ente, secondo le modalità previste per le istanze, petizioni e proposte di deliberazione d'iniziativa popolare.
4. L'Ufficio Protocollo provvede tempestivamente a trasmettere l'istanza alla Segreteria della Commissione per il Referendum di cui al successivo art.27, dandone comunicazione al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio Prov.le.

ART. 27

COMMISSIONE PER IL REFERENDUM

1. E' istituita la Commissione per il Referendum, della quale fanno parte di diritto il Segretario Generale e il Difensore Civico, nonchè tre membri nominati dalla Giunta Provinciale, scelti:
 - uno fra Magistrati, anche a riposo;
 - uno fra professori universitari docenti in discipline giuridico-amministrative, scelti da una terna comunicata dal Rettore;
 - un avvocato scelto da una terna comunicata dall'Ordine.La stessa è nominata dalla Giunta Provinciale entro 60 giorni dal suo insediamento, sentita la conferenza dei Capigruppo Consiliari, e la sua durata è pari a quella del Consiglio Provinciale.
2. All'atto dell'insediamento la Commissione provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Ai componenti esterni della Commissione è attribuita un'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute pari all'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai Consiglieri

Provinciali per la partecipazione al Consiglio. La relativa spesa dovrà essere impegnata con apposito provvedimento deliberativo nell'ambito del pertinente stanziamento. Alla Commissione compete il controllo diretto di tutte le fasi del procedimento referendario, compresa la propaganda elettorale e la rispondenza delle stesse alle disposizioni normative. Dovranno essere messi a disposizione della Commissione, anche in via temporanea, locali, attrezzature e personale, necessari allo svolgimento delle incombenze comprese quelle di segreteria, assicurando altresì la collaborazione di tutti gli Uffici interessati. Il Segretario Generale, o suo delegato, assume le funzioni di Segretario della Commissione.

ART. 28

AMMISSIBILITÀ' DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM

1. La Commissione, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della proposta di Referendum, ne verifica la conformità alla legislazione vigente ed a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento pronunciandosi sull'ammissibilità o inammissibilità della proposta e redigendo apposito verbale contenente le motivazioni della decisione da trasmettere al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Provinciale per i successivi adempimenti di competenza.
2. Al fine di eliminare eventuali dubbi sulla chiarezza ed univocità del quesito proposto ,la Commissione può richiedere, anche tramite convocazione diretta al Presidente del Comitato Promotore che esso venga riformulato entro il limite di giorni dieci. In tal caso il termine di 30 giorni di cui al I comma decorrerà dalla data di presentazione della nuova formulazione.
3. Il Presidente della Provincia, sulle risultanze del suddetto verbale, notifica entro i successivi cinque giorni al Presidente del Comitato Promotore l'ammissibilità o il diniego motivato di ammissibilità della proposta di Referendum, affiggendo copia del provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia.
4. La Commissione non può procedere all'esame di ammissibilità delle proposte referendarie presentate oltre il termine del 31 maggio dell'anno precedente quello in cui è prevista la rinnovazione ordinaria del Consiglio Provinciale.

ART. 29

RACCOLTA DELLE FIRME

1. Dal giorno successivo alla notifica dell'ammissibilità della proposta di Referendum il Comitato promotore può procedere alla raccolta delle firme degli aventi diritto, che dovrà concludersi entro 180 giorni, termine entro il quale devono essere presentate ai sensi dell'articolo 30.
2. Le firme autenticate a norma della legge 4.1.1968 n. 15, in numero non inferiore a 15.000, devono essere apposte su moduli stampati a cura del Comitato Promotore e conformi al modello predisposto dalla Provincia.
3. Su ciascun foglio dev'essere riportato il testo della proposta che si intende sottoporre a Referendum.

4. Per le operazioni di autenticazione presso ogni Comune della Provincia sarà assicurato almeno un punto di raccolta delle firme, in orario di apertura al pubblico. L'autenticazione potrà altresì avvenire presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso gli Uffici Provinciali Decentrati.

ART. 30

PRESENTAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Le sottoscrizioni devono essere presentate alla Commissione per il Referendum, tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che ne rilascia ricevuta. La Commissione, entro i successivi 20 giorni, ne verifica la regolarità e comunica le sue determinazioni in merito al Comitato Promotore, al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio Provinciale.
2. Ogni anno, nel periodo stabilito dal successivo art.34 potranno aver luogo i Referendum le cui sottoscrizioni siano state depositate all'Ufficio di cui al comma precedente, per la verifica presso la Segreteria della Commissione per il Referendum, comunque entro il 31 gennaio.

ART. 31

RINUNCIA DEL COMITATO PROMOTORE

1. Il Referendum di iniziativa popolare non si svolge in caso di rinuncia allo stesso da parte del Comitato promotore, che deve essere comunicata al Presidente della Provincia entro il 30 aprile dell'anno in cui il medesimo è previsto.

ART. 32

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CHE ACCOLGANO LA PROPOSTA OGGETTO DEL QUESITO

1. Il Referendum può non essere indetto, o la sua indizione quando sia già avvenuta può essere revocata, qualora il Consiglio Provinciale o la Giunta Provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano adottato un provvedimento dichiarato o divenuto eseguibile che accolga la proposta oggetto del quesito referendario.
2. A tal fine l'organo che ha adottato il provvedimento di cui al comma precedente può richiedere che la Commissione per il Referendum, impregiudicati, ove non assolti, gli adempimenti di cui all'art.30 del presente Regolamento, valuti se il provvedimento adottato faccia venir meno, accogliendone la proposta, le ragioni del quesito referendario, e si esprima in merito proponendo motivatamente al Presidente della Provincia di indire o non indire il referendum ovvero, qualora esso sia già stato indetto, di confermare o revocare l'indizione stessa.
3. Se il provvedimento di cui sopra è adottato dal Consiglio Prov.le, la richiesta di pronunciamento della Commissione, previa conseguita esecutività del provvedimento, deve essere approvata contestualmente al provvedimento stesso con separata votazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. La richiesta di pronunciamento di cui ai commi precedenti deve pervenire alla Commissione per il Referendum entro il 31 marzo dell'anno in cui è prevista l'effettuazione della consultazione referendaria.

5. La Commissione per il Referendum deve formalizzare al Presidente della Provincia la proposta di cui al comma 2 contemporaneamente agli adempimenti di cui all'art.30 - comma 1, qualora la richiesta di indizione le pervenga prima di avervi provveduto, ovvero entro cinque giorni negli altri casi, dandone immediatamente comunicazione al Comitato Promotore.

6. Il Presidente della Provincia, ricevuta la proposta della Commissione per il Referendum, provvede entro dieci giorni ad accoglierla od a respingerla con provvedimento motivato di indizione, non indizione, conferma o revoca, e lo comunica al Comitato Promotore.

CAPO IV

INDIZIONE DEL REFERENDUM E PROCEDIMENTO ELETTORALE

ART. 33

ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale, entro il mese di marzo di ogni anno adotta apposita deliberazione di indirizzo concernente la disciplina della propaganda elettorale e della vigilanza sullo svolgimento della stessa relativamente alle consultazioni referendarie da tenersi nell'anno in corso.

2. La Giunta Provinciale nei 20 giorni successivi, nell'assumere la deliberazione relativa alla spesa provvede a definire le modalità operative per l'attuazione degli indirizzi indicati nella deliberazione del Consiglio Provinciale, nonchè le modalità attuative di quanto previsto dagli artt. 27, 36, 38 e 39 del presente Regolamento.

ART. 34

INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il Presidente della Provincia, sulla scorta della comunicazione di ammissibilità della richiesta ex art.30, ovvero della deliberazione del Consiglio Provinciale di cui all'art.24, previa deliberazione della Giunta Provinciale di cui al precedente articolo, entro il 28 Febbraio indice il Referendum, collocando la consultazione in una domenica compresa fra il 2 Maggio ed il 15 Giugno e ne informa la cittadinanza con l'affissione di appositi avvisi almeno 30 giorni prima della consultazione nei quali saranno indicati:

- il quesito oggetto del Referendum;
- i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto;
- le procedure relative alla propaganda elettorale.

2. La consultazione referendarie non potrà aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto (art.6 - comma 4 - legge 142/90). Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data.

3. Nell'anno in cui il Consiglio Provinciale viene rinnovato in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie e, in caso di scioglimento anticipato, il Referendum già

indetto ai sensi dell'art.52, 1° comma, lett.a) dello Statuto decade di diritto, mentre il Referendum già indetto ai sensi della lett. b) e lett. c) della norma citata è proposto nell'anno successivo.

ART. 35

LISTA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

1. Nei venti giorni successivi all'indizione, la Provincia, richiede ai Comuni interessati la predisposizione degli elenchi degli iscritti nelle liste elettorali.

ART. 36

AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. Il Presidente della Provincia, entro il quinto giorno precedente alla data prevista per la consultazione referendaria, in base alle determinazioni della Giunta Provinciale contenute nella deliberazione di cui all'art. 33 del presente Regolamento, comunica ai singoli aventi diritto al voto la sede, il numero della sezione, il giorno e l'orario di votazione mediante la consegna, anche a mezzo postale, di apposito avviso di convocazione.

2. Fino alla data della consultazione gli aventi diritto potranno ritirare copia dell'avviso presso gli Uffici preposti.

ART. 37

UFFICIO ELETTORALE

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento, sarà costituito, per gli adempimenti relativi alle procedure referendarie e per il necessario raccordo con i Comuni interessati al Referendum, un Ufficio Elettorale presieduto dal Segretario Generale della Provincia.

2. Ne fanno parte il Dirigente del Settore Comunicazione Istituzionale ed un congruo numero di dipendenti di varie qualifiche funzionali individuati dal dirigente responsabile.

ART. 38

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO - OPERAZIONI DI VOTO

1. Ciascuna sezione è costituita da un presidente e tre scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente funge da Segretario. Ai Sindaci sarà richiesta dal Presidente della Provincia la collaborazione per gli adempimenti di cui al comma precedente. La sezione si insedia alle ore 6 del giorno stabilito per la consultazione e per l'avvio delle operazioni preliminari.

2. A cura dell'Ufficio Elettorale, sentita la Commissione per il Referendum, saranno predisposte e distribuite in tempo utile ai presidenti di sezione apposite istruzioni contenenti le modalità operative dei singoli compiti richiesti dal procedimento elettorale. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata dalle ore 7 alle ore 22.

3. I votanti devono presentarsi al seggio muniti di valido documento di riconoscimento e dell'avviso di convocazione che sarà timbrato come prova dell'avvenuto voto.

4. Al momento della votazione, qualora non ne siano già in possesso, gli elettori riceveranno le schede per l'espressione del voto. E' facoltà della Giunta disporre l'inserzione di più quesiti in una unica scheda.

5. I componenti del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purchè compresi nella lista degli aventi diritto.

6. Ai componenti del seggio elettorale spetta un compenso pari al 70% della somma stabilita per la consultazione referendaria nazionale immediatamente precedente.

ART. 39

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Lo scrutinio avrà inizio alla chiusura delle operazioni di voto e proseguirà fino ad esaurimento. Delle operazioni preliminari di voto e di scrutinio il presidente redige apposito verbale in duplice copia, secondo il modello predisposto dalla Commissione Elettorale.

2. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio provvede a formare e ad inviare al competente Ufficio elettorale i plichi contenenti:

- le schede bianche, nulle o riportanti voti nulli;
- le schede valide;
- una copia del verbale.

La seconda copia del verbale è inviata alla Commissione per il Referendum.

ART. 40

PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DELLA SEZIONE ELETTORALE

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli elettori della sezione:

- i componenti del Comitato promotore;
- i Consiglieri Provinciali;
- i rappresentanti del Comitato promotore e dei Gruppi Consiliari, designati rispettivamente dal Presidente del Comitato Promotore e dai Capigruppo, con le facoltà previste dalla legge.

TITOLO IV

ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

ART. 41

OGGETTO

1. I cittadini, in forma singola o associata, hanno facoltà di rivolgere alla Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. La Provincia, inoltre, riconosce e promuove l'istituto della consultazione, finalizzato a conoscere le volontà dei cittadini in merito agli indirizzi politico - amministrativi da seguire nello svolgimento di una determinata attività o gestione di un servizio o bene pubblico.

ART. 42

MATERIA

1. Ai sensi del presente Regolamento, si intende per istanza la richiesta scritta diretta a sollecitare nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza del Presidente della Provincia, della Giunta e dei Dirigenti ovvero il mezzo col quale si chiedono ragioni su specifici aspetti sull'attività dell'Amministrazione, non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione.
2. Si intende per petizione la richiesta diretta a porre all'attenzione del Consiglio e degli organi dell'Amministrazione una questione di sua competenza e di interesse collettivo o per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
3. Si intende per proposta la richiesta scritta per l'adozione di un atto di contenuto determinato e comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti. La proposta è altresì uno strumento per l'iniziativa popolare diretta alla formazione di regolamenti o provvedimenti amministrativi di interesse generale.

ART. 43

SOGGETTI PRESENTATORI E FIRMATARI

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione possono essere presentate e sottoscritte dai titolari dei diritti di partecipazione previsti dall'art.55 dello Statuto e cioè da tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali della Provincia di Lecce ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel Registro della popolazione residente in un Comune della Provincia ed abbiano compiuto la maggiore età. Negli articoli del presente Regolamento essi sono sinteticamente denominati "cittadini".

ART. 44

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

1. Le istanze, devono essere sottoscritte da un cittadino con la firma autenticata.
2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 1000 cittadini con la firma autenticata del primo firmatario che, sotto la propria responsabilità, dichiara l'autenticità delle altre firme.
3. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono essere sottoscritte da almeno 10.000 cittadini. Dieci presentatori devono sottoscrivere la proposta con la propria firma autenticata e sottoporla, prima della raccolta delle altre firme necessarie, al Presidente del Consiglio Provinciale per la verifica della ammissibilità. Successivamente a tale verifica può aver luogo la raccolta delle altre sottoscrizioni che, all'atto della presentazione, devono essere accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta con la propria firma autenticata dai dieci presentatori, con cui essi assumono la responsabilità dell'autenticità delle altre firme necessarie e garantiscono che il testo completo della proposta di deliberazione è rimasto disponibile, durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori.
4. Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione sono indirizzate al Segretario Generale che provvederà alla trasmissione all'organo competente.
5. Eventuali carenze dei requisiti, relativamente alle sottoscrizioni necessarie, sono tempestivamente comunicate agli interessati nella persona del primo firmatario per la regolarizzazione, cui rimane subordinata la decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta.

ART. 45

RISPOSTA ALLE ISTANZE

1. Il Presidente della Provincia, ovvero un Assessore o un Dirigente da lui delegato, risponde alle istanze entro i sessanta giorni successivi alla presentazione. La risposta è inviata al firmatario a mezzo posta.

ART. 46

RISPOSTA ALLE PETIZIONI

1. Il Presidente della Provincia, ovvero un Assessore o un Dirigente da lui delegato, risponde alle istanze entro i sessanta giorni successivi alla presentazione. La risposta è inviata al presentatore che ha sottoscritto la petizione con la propria firma autenticata, a mezzo posta.

ART. 47

ESITO DELLE PETIZIONI AL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale provvede tempestivamente a trasmettere copia della petizione ai Capigruppo Consiliari, affinché possano prenderne conoscenza ed assumere eventuali iniziative.
2. Il Presidente del Consiglio Provinciale, verificata l'ammissibilità della petizione, notifica in tempo utile al primo firmatario, la data fissata per la discussione nella Commissione Consiliare competente. Qualora il Presidente del Consiglio Provinciale, sentita la Segreteria Generale, ritenga inammissibile la petizione, ne dà comunicazione motivata allo stesso soggetto con lo stesso mezzo, entro quindici giorni dalla presentazione.

ART. 48

REQUISITI FORMALI ED ESITO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono avere ad oggetto esclusivamente materie di competenza della Provincia che la legge attribuisce al Consiglio Provinciale ed essere redatte con chiara indicazione dell'oggetto stesso, dei motivi del provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento e con la formulazione in punti sintetici del dispositivo.
2. Il Presidente del Consiglio Provinciale sottopone la proposta di deliberazione alla Segreteria Generale per il giudizio di ammissibilità ed entro 30 giorni dalla presentazione della proposta ne comunica l'esito e gli eventuali rilievi al primo dei dieci presentatori.
3. Qualora il giudizio di ammissibilità abbia esito negativo, i presentatori possono adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati e presentarlo nella nuova formulazione.
4. Qualora il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo i presentatori, avutane comunicazione, entro i quattro mesi successivi possono procedere alla raccolta delle firme previste dallo Statuto. Successivamente alla presentazione al protocollo ha inizio la procedura per l'iscrizione all'O.d.G. del Consiglio Provinciale e degli altri necessari adempimenti.

TITOLO V

CONSULTAZIONE

ART. 49

NOZIONE

1. La Provincia riconosce e promuove l'istituto della consultazione, finalizzata a conoscere la volontà dei cittadini in merito agli indirizzi politico - amministrativi da seguire nello svolgimento di una determinata attività o nella gestione di un servizio o bene pubblico.
2. Per i medesimi fini la Provincia può, altresì, svolgere o commissionare richieste sociologiche, demoscopiche o sondaggi di opinione, garantendo la trasparenza e la pubblicità dei risultati.
3. Della volontà espressa mediante la consultazione è dato conto nella motivazione dell'atto cui la medesima è correlata.

ART. 50

MATERIA

1. La consultazione deve essere in ogni caso effettuata in materia di:
 - istituzione o modifica quantitativa o territoriale dei circondari;
 - forme di gestione dei pubblici servizi;
 - ogni altra questione, qualora ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri provinciali ovvero quindicimila cittadini elettori.

ART. 51

OGGETTO

1. L'oggetto della consultazione deve essere la proposta della Provincia in merito ad indirizzi politico - amministrativi da seguire nello svolgimento di una determinata attività o nella gestione di un servizio o bene pubblico.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, tale da non ingenerare nei votanti dubbi nell'espressione del voto. La formulazione del quesito deve altresì essere articolato in modo da non condizionare o indirizzare l'espressione del voto.

ART. 52

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi alla consultazione tutti i cittadini residenti nel territorio provinciale che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia.

ART. 53

INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE

1. La consultazione viene indetta con deliberazione del Consiglio Provinciale che ne fissa le modalità di espletamento. Sono applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 36, 37, 38 e 39 del presente Regolamento.

TITOLO VI

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 54

ISTITUZIONE E FINALITA'

1. La Provincia istituisce l'Ufficio del Difensore Civico con il compito di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa della Provincia, delle aziende speciali ed istituzioni da essa dipendenti, nonché delle società di capitali di cui la Provincia detenga quote.
2. I requisiti per l'elezione, la durata in carica e le modalità di elezione sono fissate dallo Statuto della Provincia.

ART. 55

FUNZIONI

1. Spetta al Difensore Civico:

- a) intervenire presso l'Amministrazione Provinciale, le aziende speciali ed istituzioni da essa dipendenti, nonché presso le società di capitali di cui la Provincia detenga quote per segnalare abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e per chiedere che i procedimenti amministrativi seguano puntualmente le procedure previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e che gli atti relativi siano emanati nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti. Il Difensore Civico può intervenire sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa;
- b) esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, con il diritto di ottenere tutte le informazioni utili per l'espletamento del mandato, senza che gli possa mai essere opposto il segreto d'ufficio;
- c) accedere a qualsiasi ufficio per compiere accertamenti in ordine all'oggetto del proprio intervento, con facoltà, inoltre, di convocare il responsabile dell'unità organizzativa competente al fine di chiedere notizie ed informazioni sullo stato della pratica, ovvero sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati;
- d) esercitare il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio a richiesta di 1/4 dei Consiglieri assegnati, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando le deliberazioni riguardino:
 - appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alle soglie di rilievo comunitario;
 - assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

Qualora il Difensore Civico ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La materia del pubblico impiego è esclusa dall'ambito di intervento del Difensore Civico, fatta eccezione per quanto stabilito nel 1° comma, lett.d).
3. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

ART. 56

MODALITA' D'INTERVENTO

1. Qualora nell'azione amministrativa si verifichi una delle patologie indicate nell'articolo precedente, 1° comma - lett. a), i cittadini, gli enti e le singole associazioni possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. La richiesta scritta deve essere presentata o fatta pervenire all'Ufficio del Difensore Civico.
3. Il Difensore Civico, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta, o, in caso di intervento d'ufficio, all'atto della conoscenza dell'abuso, del ritardo o della disfunzione, può convocare direttamente il funzionario responsabile della pratica o del procedimento per avere in merito informazioni o per esaminare la pratica o il procedimento.
4. Successivamente, il Difensore Civico, congiuntamente al funzionario responsabile, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento dandone comunicazione al ricorrente.
5. Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore Civico deve portare a conoscenza del Presidente della Provincia l'inadempimento riscontrato, per l'adozione dei relativi provvedimenti.
6. La richiesta di intervento non preclude, comunque, il ricorso agli strumenti tipici della tutela in via amministrativa o giurisdizionale.

ART. 57

RINVIO

1. Per quanto non disciplinato valgono le disposizioni delle leggi vigenti dello Statuto della Provincia.

ART. 58

DIFENSORE CIVICO CIRCONDARIALE

1. La Giunta Provinciale può promuovere convenzioni con i Comuni della Provincia per l'istituzione di uno o più Difensori Civici a livello circondariale aventi funzioni e poteri analoghi a quelli del Difensore Civico provinciale.
Sono applicabili le norme del presente regolamento.

TITOLO VII

ART. 59

ENTRATA IN VIGORE

1. Dopo l'entrata in vigore del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, il presente regolamento viene nuovamente pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio.
2. Entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.